

Codice A1814B

D.D. 11 gennaio 2023, n. 77

Concessione breve di taglio piante in sponda destra del torrente Orba nel Comune di Silvano d'Orba (AL). Richiedente: Ditta ABL di Barisone Andrea.



ATTO DD 77/A1814B/2023

DEL 11/01/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Concessione breve di taglio piante in sponda destra del torrente Orba nel Comune di Silvano d'Orba (AL). Richiedente: Ditta ABL di Barisone Andrea.

In data 21/09/2022 (ns. prot. n. 39815) la Ditta ABL di Barisone Andrea con sede in viale dei Tigli, 13 – 15076 Ovada - p. iva 02461300069, ha presentato istanza di concessione di taglio piante site in sponda destra del T. Orba, nel Comune di Silvano d'Orba (AL), corredata da documentazione progettuale e relazione tecnica forestale a firma del dott. for. Francesco Repetto.

L'intervento è localizzato su un'area demaniale di circa 31.000 m², censita alla part. n. 21 del foglio n. 1 e, per la parte non censita catastalmente, antistante le particelle n. 212 e n. 130 del foglio n.1 di Silvano d'Orba e della particella n. 1 del foglio n. 1 del Comune di Castelletto d'Orba.

Visto il nulla osta idraulico PIAL4010 rilasciato dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.Po) - Ufficio Operativo di Alessandria con nota prot. n. 23319 del 19/10/2022;

considerato che l'intervento rientra:

- nel campo di applicazione dell'art. 37 bis (interventi di manutenzione idraulica) del regolamento forestale della Regione Piemonte n. 8/R del 08/12/2011 e ss.mm.ii. per le aree poste all'interno dell'alveo inciso e per le piante deperienti, inclinate o instabili che possono essere fluite dalla corrente in eventi di morbida e/o piena e pertanto, in base a quanto previsto dalla lettera n) della Tabella di cui all'allegato A della l.r. 19/2018, a canone nullo;

- nel campo di applicazione dell'art. 37 (aree di pertinenza dei corpi idrici) dello stesso regolamento, per l'area oggetto di taglio fuori dall'alveo inciso e pertanto è soggetto al pagamento di un canone pari al valore delle piante da tagliare, come stabilito dalla stessa Tabella;

visto il parere prot. n. 155068 del 13/12/2022, del Settore Tecnico Piemonte Sud contenente le prescrizioni tecniche di taglio, espresse ai sensi del regolamento forestale della Regione Piemonte n.8/R del 08/12/2011 e ss.mm.ii e riportate nel dispositivo del presente atto;

vista la stima pari a €. 1.506,00, effettuata sulla base della documentazione progettuale presentata, applicando la tabella di cui alla DGR 18-2517 del 30/11/2015;

preso atto che il richiedente ha provveduto in data 27/12/2022, al pagamento di € 1.556,00 (€ 50,00 a titolo di spese di istruttoria e € 1.506,00 a titolo di canone) a favore della Regione Piemonte – Versamenti pagoPA;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046 “Disciplina del sistema dei controlli interni”;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. n. 523/1904 ("Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie");
- l'art. 17 "Attribuzioni dei dirigenti" della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- gli artt. Art. 86 "Gestione del demanio idrico" e 89 "Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali" del D.lgs. 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- l'art. 59 "Funzioni della Regione" della L.R. 44/2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la L.R. 12 del 18/5/2004 "Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria per l'anno 2004" e ss.mm.ii. e il regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011 "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)";
- la L.R. n. 19 del 17/12/2018 art. 56 e Allegato A;
- il regolamento regionale n. 8/R del 20/09/2011 così come modificato dal regolamento n. 2/R del 21/02/2013 e n. 4/R del 06/07/2015 (in particolare artt. 37bis e 38);
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 settembre 2011, n. 8/R, Regolamento regionale recante: "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 17 settembre 2012, n. 10/UOL/AGR "Chiarimenti in ordine alle tipologie d'intervento nelle aree di pertinenza dei corpi idrici di cui all'articolo 37 del regolamento regionale D.P.G.R. n. 8/R del 20 settembre 2011 escluse dalle autorizzazioni di cui all'articolo 146 del 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)";

determina

- di autorizzare la Ditta ABL di Barisone Andrea, ad eseguire l'intervento di di taglio piante in sponda destra del torrente Orba nel Comune di Silvano d'Orba (AL), attenendosi scrupolosamente alle indicazioni contenute nel nulla osta idraulico PIAL4010 dell'A.I.Po - Ufficio Operativo di Alessandria - prot. n. 23319 del 19/10/2022, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati cartografici allegati, la cui copia sarà conservata nell'archivio informatico di questo Settore, e alle prescrizioni tecniche di taglio, indicate nel parere prot. n. 155068 del 13/12/2022, del Settore Tecnico Piemonte Sud, ai sensi degli artt. 37 e . 37 bis del Regolamento Forestale n. 8/R e s.m.i., qui sotto riportate:

1. La delimitazione dell'area di alveo attivo verrà effettuata in contraddittorio con funzionari del Settore tecnico Piemonte Sud;
2. ai sensi del comma 2 lettera a) del d.p.g.r. n. 8/R del 29 dicembre 2020 (Regolamento Albo imprese forestali del Piemonte) la Ditta, prima dell'inizio dei lavori, deve risultare iscritta all'Albo;
3. l'intervento dovrà essere soggetto a comunicazione semplice ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento forestale;
4. i lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto delle indicazioni contenute nella relazione tecnica forestale a firma del dott. for. Francesco Repetto;
5. il materiale legnoso depositato e il materiale di risulta dai tagli dovrà essere rimosso e posto in zona di sicurezza o in alternativa triturato in sito;
6. deve essere rispettato il periodo di silenzio selvicolturale previsto dal comma 5 dell'art. 37 del Regolamento Forestale (dal 31 marzo al 15 giugno);
7. la ditta deve comunicare inizio (con anticipo di almeno 7 gg) e fine lavori al Settore scrivente, all'A.I.Po e al Comando Gruppo Carabinieri Forestale di Alessandria al fine di consentire eventuali accertamenti, tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato;
8. dovranno essere adottate le modalità di esecuzione dei tagli previsti dal Regolamento forestale, si richiama in particolare l'art. 32;
9. è vietato l'abbandono degli scarti e delle lavorazioni in alveo o in acqua e lo sradicamento delle ceppaie presenti sulle sponde;
10. Il termine per l'esecuzione dei lavori è fissato ad un anno dalla data del nulla osta idraulico.

Le operazioni di taglio dovranno essere eseguite in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti di terzi. Il concessionario terrà questo Settore ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio e danno ad essi derivante per effetto della concessione.

Il richiedente è pertanto responsabile di qualsiasi danneggiamento che dovesse essere riscontrato in seguito al taglio piante autorizzato ed è tenuto ad eseguire a propria cura e spese tutti i lavori che si rendessero necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire regolare deflusso delle acque.

Sono fatti salvi i diritti di terzi compresi quelli dei proprietari frontisti, da rispettare pienamente

sotto la responsabilità civile e penale dello stesso richiedente.

Durante lo svolgimento dell'attività il richiedente è tenuto ad ottemperare ai disposti in materia di sicurezza dei lavoratori operanti nel cantiere, ai sensi del d.lgs n. 81/08, in relazione al possibile pericolo in caso di innalzamento dei livelli idrici in alveo.

La suddetta concessione autorizza la sola occupazione del sedime demaniale a prescindere da ogni altro parere o autorizzazione che dovessero essere necessari in base alle vigenti leggi nazionali e regionali (in particolar modo, per quanto riguarda gli aspetti ambientali, paesaggistici, la tutela della flora e fauna, ecc.), le cui acquisizioni rimangono in capo al richiedente.

La presente autorizzazione ha validità sino al 18/10/2023, pena la decadenza della stessa entro il termine sopraindicato.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR del Piemonte entro 60 giorni dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto ovvero ricorso straordinario entro 120 gg. innanzi al Capo dello Stato.

IL FUNZIONARIO ESTENSORE
Luisella Sasso

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli